




MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA  
RICERCA



**1° Circolo Didattico di Pozzuoli  
"Guglielmo Marconi"**  
Viale Capomazza, n° 1- 80078 Pozzuoli (NA)  
Segreteria: tel e fax 081.3031.244  
E-mail: naee16600e@istruzione.it  
Web: www.1circolopozzuoli.it



Polo Qualità Napoli



Unione Europea

Pozzuoli, 22 novembre 2017

**Prof. n. 4221 Tit. 1.1.h**

**AI** **Personale Docente e A.T.A.**  
**del Primo Circolo Didattico Statale**  
**di Pozzuoli "Guglielmo Marconi"**  
**LORO SEDI**

e

**ai** **Detentori della potestà genitoriale,**  
**ovvero ai Tutori, ovvero agli Affidatari**  
**degli Alunni del Primo Circolo Didattico**  
**Statale di Pozzuoli "Guglielmo Marconi"**  
**ALBI**

**OGGETTO:** *divieto di introduzione di alimenti e bibite all'interno dei complessi di competenza del Primo Circolo Didattico Statale di Pozzuoli "Guglielmo Marconi".*

In applicazione del principio 5 "Definizione e pianificazione delle azioni correttive" del sistema H.A.C.C.P., lo scrivente D.S. dell'Istituzione in epigrafe, nell'esercizio di Responsabile dell'Impresa Alimentare (ex Regolamento CE 29 aprile 2004, n° 852/2004)

premessò

- ☒ che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con Accordo Rep. n. 2332 del 28 luglio 2005, rubricato "Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della Salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul documento recante "Linee guida della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica", volto a favorire l'attuazione del regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002", ha recepito il richiamato Regolamento (CE) n. 178/2002.

visto

- ☒ l'art. 5, comma 1 del citato Accordo Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, recante la "Rintracciabilità", che recita:

*Il comma 1, dell'art. 18 del Regolamento stabilisce l'obbligo di garantire la*

*rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o mangime in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione.*

*Nei commi successivi vengono puntualizzati gli adempimenti che gli operatori devono attuare, allo scopo di facilitare il ritiro o il richiamo dal mercato dei prodotti che possono costituire un rischio per il consumatore e/o fornire adeguate informazioni alle Autorità competenti.*

*Si chiede quindi che gli operatori siano in condizione di risalire all'anello precedente ed a quello successivo nella filiera alimentare.*

*Omissis*

❖ l'art. 8, comma 1 dell'Accordo Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano in parola, recante la "gestione della rintracciabilità e documentazione correlata", che recita:

*Il Regolamento comunitario fissa gli obblighi per le imprese del settore alimentare e dei mangimi in merito all'adozione di sistemi e procedure finalizzate alla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi, lasciando al singolo operatore la scelta degli strumenti e delle modalità per giungere a tale obiettivo.*

*Gli operatori devono:*

- predisporre le procedure per l'individuazione di tutti i fornitori delle materie prime e di tutti i destinatari dei prodotti finiti (fermo restando l'esclusione di identificazione del consumatore finale);*
- predisporre dei sistemi che consentano, se del caso, di avviare procedure di ritiro da mercato dei prodotti che non rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dal regolamento.*

*I sistemi e le procedure di rintracciabilità devono in particolare consentire di:*

- 1) individuare i fornitori diretti di materie prime, di alimenti, di animali, di mangimi come definito al comma 2 dell'art. 18 del Regolamento (rintracciabilità a monte);*
- 2) omissis*
- 3) mettere a disposizione delle Aziende sanitarie territorialmente competenti le informazioni dei punti precedenti, come definito ai commi 2 e 3 dell'art. 18 del Regolamento.*

**1° CIRCOLO DIDATTICO DI POZZUOLI "GUGLIELMO MARCONI"**

Viale Capomazza, n° 1 - 80078 Pozzuoli (NA) - Segreteria: tel e fax 081 303 12 44 - E-mail: naee16600e@istruzione.it

dispone

il divieto di introduzione alimenti e bibite all'interno dei complessi di competenza del Primo Circolo Didattico Statale di Pozzuoli "Guglielmo Marconi".

Certo di una puntuale applicazione di quanto disposto, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.



*Il Dirigente scolastico*  
*Prof. Filippo MONACO*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n.39 del 1993